



COMUNE DI
CILAVEGNA
PROVINCIA DI PAVIA

Largo Marconi n. 3 - 27024 Cilavegna (PV) - Tel. 0381 668011 - Fax 0381 96392 - P.I. 00470780180

PROGETTO
PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA
E OPERE COMPLEMENTARI
NELLA SCUOLA MATERNA "CELESTINA FALZONI"
in via Vecchiarino n. 63

**CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO**

ELABORATO

SCALA 1: -

PROT. -

DATA: 01.02.2017

AGGIORNAMENTI

PROGETTO : SERVIZIO ECOLOGIA, PATRIMONIO E LL.PP.
Arch. Renato Lavezzi



PARTE A

NORME AMMINISTRATIVE

ART. A1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere, impianti e provviste che occorrono per l'esecuzione dei lavori di "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA MATERNA C. FALZONI".

ART. A2 – AMMONTARE DELL'APPALTO - IMPORTO LAVORI - IMPORTO PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo dell'appalto risulta pari ad €. 146.707,00, così suddivisi:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) Importo lavori | €. 145.092,33 |
| b) Importo oneri per la sicurezza: | €. 1.614,67 |

ART. A3 - NORME PER L'APPALTO ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

I lavori vengono appaltati "A CORPO".

Le categorie di cui al D.P.R. N.° 34 DEL 25/01/2000 sono le seguenti:

- 1) Categoria principale: **OG1**

Le norme per l'appalto ed aggiudicazione dei lavori sono quelle contenute nella lettera di invito.

ART. A4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della Legge e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del progetto per quanto attiene alla sua esecuzione a perfetta regola d'arte.

ART. A5 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) Per cause impreviste e imprevedibili accertate o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale.
- c) Per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) Nei casi previsti dall'art. 1664 secondo comma del C.P.C.;

- e) Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione.
- f) Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sono contenuti entro un importo non superiore al 10% dieci per cento per lavori di manutenzione come quelli oggetto del presente appalto.
- g) Sono inoltre ammesse nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non modificano sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5% cinque per cento dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
- h) Le variazioni e le aggiunte che la Stazione si riserva di apportare al progetto, dovranno essere eseguite obbligatoriamente fino alla concorrenza di un maggior importo pari ad un quinto dell'importo di Contratto. Per variazioni delle singole categorie di lavoro inferiori a tale valore, non potranno essere modificate le clausole contrattuali.
- i) Qualora le varianti superassero il limite del quinto l'Amministrazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato anche l'Aggiudicatario iniziale. La risoluzione del Contratto, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto.
- j) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto tutte quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, senza che per ciò l'Appaltatore possa prendere compensi all'infuori del pagamento e/o conguaglio delle opere eseguite, in più o in meno, da valutarsi con i prezzi elencati nella tariffa, ai quali dovrà essere applicato il ribasso o l'aumento d'asta contrattuali.
- k) Si stabilisce altresì che non verranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta superiore approvazione da parte dell'Amministrazione: ciò anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti. La Stazione Appaltante avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che l'opera sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri. Qualunque reclamo o riserva che la Ditta si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione; si precisa che non saranno comunque prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- l) La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare direttamente tutti gli approvvigionamenti che ritenesse opportuni, anche di materiali inclusi nel presente appalto. Pertanto i quantitativi delle varie categorie di lavori desumibili dal computo di progetto si intendono presunti e potranno variare in più o in meno, senza che l'Appaltatore possa trarne argomenti per richiedere compensi non previsti dal presente Capitolato o

prezzi diversi da quelli contenuti nell'Elenco prezzi allegato, che con la partecipazione alla gara vengono tacitamente riconosciuti tutti come remunerativi.

m) Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non previste o impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione dei nuovi pezzi secondo la Legislazione vigente. Viceversa, il fatto che una provvista o un'opera sia contemplata nell'Elenco prezzi non stabilisce obbligo per la Stazione appaltante di darne ordinazione all'Appaltatore.

n) Le eventuali modifiche al progetto verranno comunicate per iscritto dalla D.L. all'Appaltatore che ha l'obbligo di eseguirle entro i limiti stabiliti. Per contro l'Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni, soppressioni e modifiche dei lavori assunti rispetto alle previsioni progettuali, sotto la pena che ne venga ordinata a totali sue spese la modifica o demolizione; fatto comunque salvo per la Stazione appaltante il diritto alla rifusione dei danni subiti.

o) La D.L. potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa fare eccezioni, che vengano eseguiti a corpo ed in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi e per i quali non sia possibile provvedere alla formazione di nuovi prezzi. Per tali lavori, i costi, determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa, dovranno essere convalidati dalla Stazione appaltante. Per l'esecuzione di tali opere a corpo ed in economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine scritto, i materiali, i mezzi, e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione appaltante potrà senza formalizzazione alcuna ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del Contratto.

p) La D. L., in caso di necessità o pubblica utilità, potrà ordinare all'Impresa l'esecuzione di lavori in orario festivo o fuori dal normale orario di servizio.

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire i lavori suddetti ed avrà diritto a:

- spese per illuminazione nel caso di lavori notturni;

- maggiorazioni previste dai Contratti di lavoro vigenti all'epoca dell'esecuzione delle opere relativamente alle quote d'incidenza della manodopera. Tali maggiorazioni verranno assoggettate al ribasso d'asta e a tutte le restanti condizioni del Capitolato e del Contratto. Nessun compenso sarà invece riconosciuto all'Impresa qualora le opere sia eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro Sua richiesta. In tali condizioni la Stazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare all'Impresa le maggiori spese per sorveglianza e Direzione dei Lavori.

ART. A6 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Nessuna delle opere oggetto della progettazione risulta esclusa dal presente Appalto.

ART. A7 – RAPPRESENTANTE DELL'ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE

L'Assuntore in caso di impedimento personale, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale e conferimento dei poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto spettante ad esso Assuntore, che elegge e mantiene, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale a:

in Via

Presso

Recapito telefonico

dove la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare atti e/o altra documentazione.

L'assuntore dovrà avere ivi un suo recapito munito di telefono in grado di ricevere comunicazioni, anche al di fuori del normale orario di lavoro, in caso di urgenze sia diurne che notturne e di intervenire entro un'ora dalla chiamata con almeno due operai e le necessarie attrezzature in caso di necessità segnalata dalla Direzione dei Lavori, anche telefonicamente, con la penale di € 100,00 (EURO cento/00) in caso di inosservanza per ogni chiamata.

Per tale servizio all'appaltatore non sarà corrisposto alcun importo intendendosi tale prestazione compresa negli oneri relativi all'Appalto.

Inoltre dovrà garantire, secondo le esigenze impartite dalla Direzione Lavori, un servizio continuativo di prestazione di manodopera, per tutta la durata dell'appalto, con un numero variabile di operai, a secondo delle necessità segnalata dalla Stazione appaltante. In caso di inosservanza delle chiamate d'urgenza, al di fuori del normale orario di servizio, o di ritardo nell'approntamento di manodopera oltre il termine di cinque giorni, dalla data della richiesta, verrà applicata una penale di € 200,00 (EURO duecento/00) per ogni giorno di assenza del citato personale.

ART. A8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori. e pertanto di:

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni. e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera (art. 1 Cap. Gen.);

b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate. e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;

c) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art. 4 - L. 1/1978;

d) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori. in base agli artt. 1171 e 1172 C.C.. L'Appaltatore dichiara, inoltre:

a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi,

riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

b) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

c) di avere attentamente vagliato tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori e tutte le circostanze di tempo, di luogo relative all'appalto.

d) di aver valutato attentamente, nell'effettuare l'offerta, i prezzi unitari e di averli giudicati equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, e dei costi per la sicurezza.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

ART. A9 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità con le buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le Norme di Legge vigenti all'epoca dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori.

La presenza sul luogo della D.L., le disposizioni impartite, l'approvazione di qualunque intervento, si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono le responsabilità dell'Appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino al collaudo finale degli stessi, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

In particolare compete esclusivamente all'Appaltatore ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda :

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere.

- i macchinari di vario tipo, le gru, le betoniere, le seghe circolari, gli automezzi, ecc - le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterrati, le demolizioni, le provvidenze di tipo antinfortunistiche sulla sicurezza, sulla salute fisica, nonché ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del proprio personale che dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno ai servizi pubblici e ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà sull'Appaltatore, restando la Stazione appaltante, nonché la D.L. ed il suo personale, sollevati da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la disciplina nei cantieri e farà osservare dal suo personale, le leggi, i regolamenti, e gli obblighi assunti con il contratto.

La D.L. potrà esigere il cambiamento di quel personale che dimostrerà negligenza, insubordinazione, incapacità e inadeguatezza, particolarmente in ordine a :

- a) rispetto delle norme di sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

- b) rilievi e tracciamenti.

c) impiego dei materiali idonei.

d) rispetto delle norme di Capitolato e di Contratto nell'esecuzione degli scavi dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, degli intonaci, delle finiture ed in genere di quanti attiene la consistenza dell'opera finita a regola d'arte in ogni sua parte.

e) osservanza delle tipologie di progetto relativamente ad altimetria, dimensioni delle opere.

L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede e frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

ART. A10 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PER RAGIONI DI PUBBLICA UTILITA'

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune sia che si tratta di suolo pubblico, che di aree private.

ART. A11 – DIRETTORE DI CANTIERE

L'Assuntore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Direttore di Cantiere a cui viene affidata, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore, l'organizzazione del cantiere stesso ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione dell'opera, nonché l'adozione delle misure di sicurezza nel corso dei lavori ed il costante rispetto delle normative antimafia vigenti.

Il summenzionato Direttore di Cantiere dovrà possedere titolo di studi pari ad almeno a geometra o perito edile. Esso dovrà garantire la sua presenza giornaliera in cantiere anche continuativa se richiesto dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza per l'esecuzione.

ART. A12 – NORME DI SICUREZZA E PIANO DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore dovrà rispettare rigorosamente le Norme contenute nel PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO per la tutela della salute dei lavoratori predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza appositamente incaricato, ove previsto, dal Committente, ai sensi del Decreto Legislativo n°82/2008, nonché a quelle previste dalla Legislazione vigente e in particolare :

- Costituzione (artt. 32,35,41)

- Codice Civile (artt.2043, 2050, 2086, 2087)

- Codice Penale (artt. 437, 451, 589, 590)

- D.M. 22 febbraio 1965: attribuzione all'ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

- D.P.R. 1124/65: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori

- D.Lgs 758/94: Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

- Legge 12.02.1955, n 51: Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
- D.M. 1 settembre 1958: Istituzione del Registro degli infortuni.
- D.M. 10 agosto 1984: Integrazioni al D.M. 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni.
- D.M. 8 Luglio 1958: Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali. (Pacchetto di medicazione, Cassetta di Pronto Soccorso).
- D.M. 21 gennaio 1987: Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori.
- D.P.R. 336/94: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali.
- D.P. 12 marzo 1959: Presidi medico-chirurgici nei cantieri.
- D.P. 12 marzo 1959: Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni riferite all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- D.M. 28 maggio 1985: Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici.
- Legge 27.3.1992 n. 257
- D.P.R. 25.07.1996 n.459 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- Legge n. 109 dell'11/02/1994 e Legge n. 415 del 18/11/1998 Merloni Ter. e D.P.R. 554/99.
- D. Lgs. N. 81/2008 del 09 Aprile 2008 "Testo Unico sulla Sicurezza".
- D.P.R. 5/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
- Legge 27 febbraio 2014, n. 15,.
- D.M. 24 aprile 2014.
- D.P.R. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere

Il Piano di Sicurezza, ove previsto, fa parte integrante del Contratto d'appalto e costituisce vincolo contrattuale. In particolare il documento sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice, indica l'accettazione e l'acquisizione dello stesso, nonché la successiva consultazione e divulgazione a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e subappaltatori presenti in cantiere.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà redigere :

- a) Eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tali proposte dovranno essere redatte in forma scritta e presentate al Committente e al Coordinatore almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
- b) Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano Complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza.

L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore proposte di modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle Norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Tutte le eventuali approvazioni di modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza dovranno essere firmate per accettazione dal Committente e dal Coordinatore alla Sicurezza in fase esecutiva. Per tali varianti l'Impresa non potrà pretendere un adeguamento dei prezzi unitari pattuiti come dettato dal D. Lgs. n. 81/08. Le prescrizioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza tramite ordini di servizio, prevederanno un termine per l'esecuzione delle operazioni di messa a norma, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a quella prevista per la ritardata consegna delle opere in appalto. Le gravi e ripetute violazioni al Piano di Sicurezza da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Tutte le eventuali sanzioni o penali inflitte da parte degli Enti di Controllo (A.S.L. Ispettorato del Lavoro, I.S.P.E.S.L. CC. N.O.E.), a causa di inadempienze rispetto alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e della legislazione Vigente, comprese quelle inflitte al Committente, al Responsabile dei lavori, al Progettista, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la Sicurezza, dovranno essere risarcite a cura e spese dell'Impresa e verranno trattenute dal deposito cauzionale e dagli acconti per lavori. L'Appaltatore dovrà presentare al Committente prima della stipula del Contratto:

- o Copia Certificata del Registro Infortuni;
- o Indicazione nominativo Medico Competente, con dichiarazione di accettazione da parte dello stesso;
- o Indicazione nominativo Responsabile Aziendale della Sicurezza, con dichiarazione di accettazione da parte dello stesso;
- o Certificazione di avvenuta formazione ed addestramento dei dipendenti;
- o Gli estremi delle polizze I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. e la posizione presso l'Ispettorato del Lavoro, fornendo una copia delle documentazioni sopra riportate, in accordo con le Leggi 55/90 e 216/95; si tenga presente che non saranno emessi Stati di Avanzamento Lavori in mancanza di tali certificazioni Inoltre dovrà presentare entro e non oltre dieci giorni prima dell'inizio dei lavori:

a) Descrizione dettagliata delle procedure e dei prodotti che utilizzerà nell'esecuzione dei lavori, con collegamenti e richiami specifici ai diagrammi dei lavori ed al piano di sicurezza;

b) Elenco delle maestranze presenti in cantiere, con presentazione di copia dei rispettivi libretti di lavoro e copia di documento d'identità e verifica della presenza di dette maestranze nell'elenco dei lavoratori partecipanti alla formazione ed addestramento aziendale per la sicurezza.

c) Tutta la documentazione prevista e richiesta dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In caso di inosservanza del presente articolo e trascorso il termine di cinque giorni, dalle date prefissate, verrà applicata una penale di € 250,00 (EURO duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. A13 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le Leggi, Decreti e Circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza coi lavori stessi.

In materia di accettazione di materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni governative, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti tecnici e tecnologici dei materiali stessi, la Direzione Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali od estere.

ART. A14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione Provvisoria

E' richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% due per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da presentare al momento della partecipazione alla gara anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della firma del Contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.

Cauzione definitiva

E' richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dieci per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

Se l'aggiudicazione è stata fatta con un'offerta di ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La garanzia fidejussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da Istituto autorizzato. Essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Soggetto appaltante o concedente che aggiudica l'Appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intenderà svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori formali richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Resta però fin da ora convenuto che, anche quando, dopo il collaudo finale, nulla osti da parte della Stazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare tutta vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'Art. 360 della Legge n°2248 del 20/03/1865 allegato F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia a giudizio della Stazione appaltante sufficiente all'uopo.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le spese relative alla Sicurezza, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto con il credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora in corso d'opera la garanzia fidejussoria venga incamerata dall'Amministrazione diretto parziale o totale, l'Appaltatore dovrà reintegrare prontamente gli importi utilizzati. Una riduzione o una integrazione della garanzia si avrà anche nel caso di variazioni d'importi per le varianti in corso d'opera.

Riduzione della garanzia fidejussoria

L'importo della cauzione all'atto della partecipazione alla gara e per la stipula del Contratto è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione di Qualità conforme alle Norme Europee della serie UNI - EN - ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi.

ART. A15 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto di appalto, oltre del presente Capitolato Speciale:

- a) La relazione tecnica generale;
- b) I disegni di progetto;
- c) Il presente Capitolato Speciale;
- d) L'elenco prezzi unitari;
- e) Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, ove previsto;
- f) Il Capitolato Generale di Appalto del Ministero LL.PP.
- g) Il cronoprogramma dei lavori.
- h) Gli originali delle polizze relative alle garanzie fidejussorie e alle assicurazioni a carico dell'Impresa.

Si precisa che qualora si riscontrassero discordanze sia tra gli elaborati di cui sopra, sia tra gli articoli di uno stesso elaborato, varrà la disposizione più favorevole alla Stazione Appaltante.

ART. A16 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA E GARANZIA PER LA REGOLARE ULTIMAZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data del certificato di collaudo definitivo.

Tale assicurazione dovrà inoltre prevedere i rischi relativi alla redazione del Piano di Sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08, e del P.O.S nonché la garanzia della regolare ultimazione delle opere di cui al presente appalto.

L'originale della polizza di assicurazione dovrà essere allegata agli atti contrattuali.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dai subappaltatori e dai fornitori.

La garanzia cessa di avere effetto solo all'approvazione del collaudo.

Per lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, l'Esecutore deve stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. A17 – CONSEGNA – SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovrà essere sancita da un apposito verbale. Il processo verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all'effettivo stato dei luoghi. Un esemplare del verbale di consegna sarà inviata al Responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove Questi lo richieda.

L'Impresa dovrà quindi procedere immediatamente all'apertura del cantiere, nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante. Entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà iniziare i lavori. Qualora ciò non avvenga si applicheranno le penali previste dal Contratto per ritardato inizio lavori pari a € 250,00 (EURO duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo dal suddetto termine.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, cioè dietro autorizzazione del responsabile del procedimento subito dopo l'aggiudicazione definitiva, (senza che sia intervenuta l'approvazione e registrazione del Contratto) il processo verbale di consegna indicherà a quali materiali l'Appaltatore dovrà provvedere e quali lavorazioni dovrà immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Impresa. Ad eventuale stipula del Contratto, il Direttore dei lavori revocherà le eventuali limitazioni. Il capitolato Speciale prevede che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'Appaltatore provvederà ad iniziare i lavori anche parzialmente, per le parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Sospensione e ripresa dei lavori.

Dato inizio ai lavori, questi non potranno subire interruzioni ad eccezione dei giorni festivi o di sospensioni indotte da cause di forza maggiore. Infatti qualora, circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei Lavori, ne può ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

I lavori possono essere anche sospesi dal Responsabile del procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato generale.

Tra le cause di sospensione non sono comprese quelle dipendenti da condizioni atmosferiche o da ritardi o mancati pagamenti in acconto. Per quest'ultima ipotesi, infatti, l'inadempienza del Committente non può dare adito ad ulteriori inadempienze e se l'Appaltatore si ritiene in qualche modo danneggiato, avrà la possibilità di richiedere un risarcimento.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un Suo Legale Rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione si deve indicare:

- lo stato di avanzamento dei lavori;
- le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

- la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli non superiori a 90 giorni, accertando la condizione delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni alla fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

La sospensione dei lavori per causa di forza maggiore può provocare ritardo nell'ultimazione dell'opera, nel qual caso l'Appaltatore può richiedere una proroga ai termini di ultimazione e consegna dei lavori.

Se non sono state concesse proroghe e allo scadere dei termini per l'ultimazione dei lavori prefissati dal Capitolato speciale i lavori non sono ancora ultimati, l'Appaltatore è da considerarsi in mora e deve rispondere dei danni arrecati.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venuta a cessare le cause della sospensione, devono essere firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla loro redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma o si rifiuti di sottoscriverli si procederà come nel caso del Registro di contabilità. Qualora la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale, il Responsabile del procedimento darà avviso all'Autorità.

ART. A18 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfette condizioni di uso i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 77 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del giorno di consegna dei lavori, questo incluso, (corrispondenti a 11 settimane).

La penale per il ritardo di cui all'art. 29 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP., salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni è fissata nella misura di Euro 500,00 (diconsi Euro cinquecento), per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al Programma Lavori fissato dall'Amministrazione. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per la direzione, dei lavori, l'assistenza e la sorveglianza, occorse per il maggior tempo impiegato, in ragione del 10% della penale di cui sopra.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto od in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo ascrivibile a queste Ditte o Imprese.

Qualora l'Appaltatore ultimasse i lavori prima del tempo utile indicato al primo capoverso del presente articolo, non si applicherà nessun premio di accelerazione dei lavori di esecuzione delle opere.

Secondo quanto previsto al 4° comma dell'art.1 della Legge 10.12.1981 n.741, non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per il normale andamento stagionale sfavorevole, che convenzionalmente viene stabilito in giorni 120 (centoventi).

Premesso quanto sopra, per l'eventuale concessione di sospensioni o proroghe si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero LL.PP.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvarrà, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto od azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della Legge sulle OO.PP. 20.3.1865 n.2243 allegato F fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di associazione temporanea di imprese.

Ove, in conseguenza di occupazioni abusive di immobili e/o terreni Pubblici e/ Privati, e si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino a prezzi di elenco fino alla concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto, fatte salve eventuali responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

Tutte le eventuali sanzioni o penali inflitte da parte degli Enti di Controllo (A.S.L., Ispettorato del Lavoro, C.C. N.O.E.), a causa di inadempienze rispetto alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e della legislazione Vigente, comprese quelle inflitte al Committente, al Responsabile dei lavori, al Progettista, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dovranno essere risarcite a cura e spese dell'Impresa e verranno trattenute dal deposito cauzionale e dagli acconti per lavori.

ART. A19 – ORDINI DI SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni ed istruzioni da parte del responsabile del procedimento al Direttore dei lavori e al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e da questi ultimi all'Appaltatore.

L'ordine di servizio deve essere redatto in due copie sottoscritte da Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce debitamente firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve da parte dell'Appaltatore.

Il Responsabile del procedimento impartisce con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della condotta dei lavori e fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal Contratto. Nello steso ordine di servizio o con altro successivo, il Responsabile del procedimento stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione è tenuto a presentare un opportuno rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della D.L. e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del Capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto la pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi negli uffici della D.L., e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, nei giorni e nelle ore che saranno indicati per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità e per

sottoscrivere i documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare in base alla Normativa vigente.

Tutti gli ordini di servizio dovranno prevedere un periodo di tempo durante il quale l'Impresa dovrà porre in atto le prescrizioni fornite dalla D.L. o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Trascorso tale tempo, per ogni giorno di ritardo si applicheranno le pene lì previste per la ritardata consegna delle opere di cui al precedente Art. A16 comprese le maggiori spese per la direzione, dei lavori, l'assistenza e la sorveglianza, occorse per il maggior tempo impiegato, in ragione del 10% della penale di cui sopra.

Inoltre, qualora la Ditta Appaltatrice non ottemperasse agli ordini della Direzione lavori, alle prescrizioni contrattuali ed alle buone regole del costruire, nonché alle Norme e disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza, l'Ente Appaltante avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno della Ditta stessa, delle opere mal eseguite o non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori la Stazione Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito della Ditta Appaltatrice e di quelle depositate a garanzia.

Inoltre l'Ente Appaltante, per inottemperanza contrattuale, o nel caso di non rispetto del Piano di sicurezza la stazione appaltante, in qualunque momento, ha la facoltà di rescindere il contratto e procedere al nuovo appalto in danno alla Ditta Appaltatrice.

ART. A20 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA'

Oltre agli oneri del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte della Stazione Appaltante, gli oneri e gli obblighi riportati nel seguito:

1 – I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere stesso, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. L'Appaltatore dovrà rispettare la viabilità e la disposizione di apparecchiature, materiali, e in generale del cantiere prevista nel PIANO di SICUREZZA e nel proprio PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

2 – L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, della buona conservazione e custodia di tutti i manufatti e materiali esistenti in cantiere, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate all'Appaltatore; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna provvisoria dell'opera da parte della Stazione Appaltante secondo quanto stabilito al successivo art.26.

A tal fine nel caso che l'Impresa intenda effettuare la guardiania del cantiere questa dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata in ottemperanza al disposto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n.646.

Qualora la guardiania dovesse protrarsi, a richiesta della Stazione Appaltante, oltre il termine suddetto, all'Appaltatore saranno riconosciute le maggiori spese calcolate con i prezzi di elenco contrattuale, aumentati del 3%.

Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino a prezzi di elenco fino alla concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto, fatte salve eventuali responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

Resta inteso che l'Appaltatore non dovrà avanzare ulteriori pretese comunque inerenti ad eventuali danni indotti.

3 – La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

4 – La fornitura e la manutenzione di robusti cartelli, delle dimensioni adeguate da realizzarsi con le modalità e secondo il testo comunicato dalla Direzione Lavori integrato con i nominativi dei Progettisti dei Direttori dei lavori, nonché dei Responsabili e dei Coordinatori della sicurezza ai sensi della L. 626/94 e 494/96.

5. – L'esecuzione di ogni prova che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su travi, solai, murature, pilastri e qualsiasi altra struttura portante richiesto dalla Direzione dei lavori o dal Collaudatore.

6 – La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.

7 – L'assicurazione contro incendi, scoppi del gas, fulmini, di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino alla consegna delle comprendendo nel valore assicurato anche le opere e materiali a piè d'opera, eseguite da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza a favore della Stazione Appaltante per un valore onnicomprensivo pari a 1,5 volte il valore dell'opera oggetto dell'appalto.

8 – La pulizia dell'area, dei manufatti, dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

9 – Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso sulle opere eseguite od in corso di costruzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese, di persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

10 – Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, o nei punti d'impiego, secondo la disposizione della Direzione Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati od eseguiti da altri per conto della Stazione Appaltante.

I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero per sua negligenza apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso.

11 – Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante.

12 – La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale di ricambio se richiesto dal Committente, da precisare, al momento della loro campionatura, da parte della Direzione Lavori in specifico accordo con la Stazione Appaltante che procederà alla relativa liquidazione su fatture ai prezzi unitari di tariffa.

13 – L'assistenza alla D.L. per tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 12/01/2008, relativo alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica (ove previste), nonché alle norme UNI EN, comprese tutte le spese per le prove sui materiali, per le prove di carico e per l'esecuzione del collaudo statico relativo alle strutture portanti, escluso l'onorario al Collaudatore che verrà nominato dalla Stazione Appaltante.

14 – L'assistenza alla D.L. per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n.46/90. L'Impresa installatrice dovrà rilasciare al Committente idonea "Dichiarazione di Conformità" completa degli allegati richiesti relativa agli impianti di cui al D.M. 37/2008.

15 - Eventuali adattamenti del progetto che occorressero in conseguenza della redazione dei progetti esecutivi di cui ai precedenti punti, dovranno essere espressamente approvati dalla Direzione Lavori e non comporteranno alcun ulteriore onere di nessun tipo per la Stazione Appaltante.

16 – Il consentire l'uso anticipato dell'area se verrà richiesto dal Committente o dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

17 – La predisposizione dei campioni di materiali che dovranno essere impiegati, che dovrà essere effettuata non appena possibile, al fine di ottenere il benessere per l'esecuzione delle opere a civile da parte della Direzione Lavori.

18 – Entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali e dell'area.

19 – Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei serramenti, dei pavimenti, degli apparecchi e loro accessori (ove presenti) e, in generale, di tutte le opere indicate dalla D.L. e facenti parte dell'appalto.

20 – L'Impresa Appaltatrice dovrà inoltre garantire la presenza sull'impianto durante i lavori di un tecnico diplomato con la qualifica di perito edile o geometra che assolva le funzioni di assistente ai lavori.

21 – Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.

22 - L'area o il fabbricato sono consegnati all'Impresa appaltatrice nello stato di fatto esistente alla data di consegna dei lavori per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto. Sono a carico dell'Appaltatore ogni opera ed altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di progetto, i lavori di cui trattasi, intendendo compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sottosuolo che ostacoli il buon andamento dei lavori.

ART. A21 - ANTICIPAZIONE - IMPOSTE - SPESE CONTRATTUALI

Anticipazione

Relativamente al presente appalto, non è dovuta alcuna anticipazione.

Imposte e spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- a) le spese di registrazione del contratto con avvertenza che lo stesso sarà registrato a tassa fissa a termine delle vigenti disposizioni di legge;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, ad eccezione di quelli relativi alla concessione edilizia ed approvazione del progetto, in quanto carico della Stazione Appaltante;
- c) le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.).

Eventuali altri oneri a carico delle parti dovranno essere precisati nel Contratto.

ART. A22 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro, ed all'adozione delle speciali norme di seguito riportate:

- a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

- b) L'Appaltatore è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi

loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'eventuale subappalto non autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

a) L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

ART. A23 - ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, nè di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori (art. 32 Cap. Gen.).

Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

ART. A24 – SUBAPPALTO

A – Indicazioni generali

1. Le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al capitolato speciale e l'osservanza dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, e come di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora ciascuno di essi sia di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%; in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, nel caso in cui non siano tutti di importo superiore al 15%

dell'importo totale dei lavori in appalto, purché in ogni caso di importo superiore al 10% dell'importo totale, e a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;

l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per

la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

C - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi

subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. A25 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate a corpo, sulla base dell'allegato elenco dei prezzi e del computo estimativo. I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

ART. A26 – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Il pagamento dei lavori verrà effettuato in unica soluzione alla fine di tutti i lavori in corrispondenza dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

I pagamenti delle opere verranno effettuati mediante mandato esigibile presso il Soggetto indicato nel mandato stesso e secondo le norme del Contratto d'Appalto.

Il pagamento sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili.

I pagamenti si effettueranno soltanto nel caso in cui l'Appaltatore abbia osservato le prescrizioni della Legislazione vigente e del Capitolato Generale; in caso contrario i pagamenti saranno sospesi fino a quando non saranno completamente eliminate le irregolarità riscontrate.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura che dovrà essere presentata in occasione della riscossione del pagamento stesso od a produzione dell'avviso di pagamento.

Nel Contratto saranno indicate le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o in saldo.

In caso di Ditte individuali tale autorizzazione deve essere comprovata mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante atti legali (atto costitutivo, certificato del competente Tribunale).

La cessazione o decadenza dall'incarico del soggetto designato deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a soggetti non più autorizzati. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il Direttore dei Lavori ha la facoltà di verificare i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di morte o di fallimento dell'Appaltatore, si applicheranno le norme previste al riguardo dagli art. 1674 1675 del Codice Civile e dell'art. 8 del R.D. del 16 marzo 1942 n° 267.

ART. A27 – ULTIMAZIONE LAVORI – GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori, che, in conformità a quanto previsto dall'art.29 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Impresa Appaltatrice alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante, sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante la redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Impresa Appaltatrice.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di garanzia e gratuita manutenzione che resta convenuto ed accettato nella misura di 90 giorni naturali e consecutivi.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ed i lavori per l'eliminazione delle manchevolezze riscontrate e ritenute indifferibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, saranno eseguiti, previa messa in mora e su richiesta della Direzione dei Lavori, direttamente dalla Stazione Appaltante in danno all'Impresa Appaltatrice inadempiente ove questa non provveda nei termini che le verranno prescritti.

ART. A28 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E SCRITTURE DI CANTIERE

Verranno tenute le seguenti scritture contabili a cura dell'Impresa:

1. libro giornale, nel quale verranno registrate:

- o tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento dei lavori, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore ed altre Ditte, ecc.;
- o le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori;
- o le annotazioni del Direttore di cantiere;
- o le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

La compilazione e la custodia del libro giornale sarà curata dal responsabile del cantiere dell'Impresa. Il libro giornale deve essere tenuto in duplice copia a ricalco, sottoscritto ogni foglio dal Direttore di cantiere e dal Direttore dei Lavori. L'originale, durante il corso dei lavori resterà in consegna al responsabile di cantiere, la copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori.

2. libretto dei rilievi

- o dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle le cui misurazioni risultassero difficoltose o impossibili con il procedere dei lavori.

Tale libro, aggiornato a cura dell'assistente ai lavori o del responsabile del cantiere, sarà verificato e vistato dal Direttore dei Lavori o suoi incaricati.

Al fine della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

3. lista dei lavori in economia:

- o sarà compilata e custodita a cura dell'assistente ai lavori o dal responsabile di cantiere, che la sottoporrà settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori o suoi collaboratori autorizzati.

Tutte le altre scritture contabili previste dalla Contabilità dei Lavori Pubblici verranno tenute dal Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di cui al R.D. 25 maggio 1895 n. 350, il conto finale dei lavori verrà compilato entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione.

ART. A29 – COLLAUDO FINALE DELL'OPERA COMPLETA E GARANZIE

Prima del verbale di ultimazione lavori, la Ditta dovrà addestrare il personale incaricato dal Committente all'esercizio dell'opera e dovrà fornire al Committente i documenti necessari all'esercizio ed alla manutenzione.

Dopo la consegna della documentazione necessaria all'esercizio ed alla manutenzione si redigerà un verbale di consegna provvisoria delle opere dalla Ditta al Committente.

Prima della consegna provvisoria dalla Ditta al Committente, si procederà ad un esame dettagliato delle installazioni ed alle prove preliminari: l'esito favorevole di queste operazioni sarà condizione indispensabile per la presa in consegna provvisoria.

In occasione dei controlli dovranno essere presentati tutti i regolamentari certificati di prova. Infatti si potrà richiedere alla Ditta di effettuare qualunque prova di pressione, resistenza o altro sulle parti di impianto eseguite, senza che la Ditta possa rifiutarsi o sottrarsi.

Si procederà quindi, ad un esame generale e dettagliato delle opere realizzate e ad una verifica della loro conformità ai disegni di progetto, agli schemi di principio imposti, al Capitolato ed alle norme e regolamenti in vigore.

La presa in consegna provvisoria costituirà soltanto la prova del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie prescritte in Capitolato, ne' del regolare ed ineccepibile funzionamento, ne' del collaudo generale delle opere.

All'atto della consegna provvisoria dovranno essere consegnati ai responsabili dell'esercizio tutti gli attrezzi ed utensili, nonché tutte le dotazioni di rispetto delle attrezzature e dei macchinari, quando previsti.

Dopo l'esito favorevole del collaudo provvisorio, le opere verranno consegnate regolarmente all'Amministrazione e rilevati dal suo personale incaricato.

Se il collaudo provvisorio non avesse esito favorevole la consegna sarà rinviata sino a che la Ditta apporterà le modifiche necessarie. Durante il collaudo la Ditta dovrà condurre a sue spese le varie parti componenti i lavori con proprio personale, purché di gradimento dell'Amministrazione.

Sino alla presa in consegna definitiva delle opere da parte dell'Amministrazione, la Ditta conserverà la responsabilità sulle opere anche nel caso in cui la loro gestione sia affidata a personale incaricato dall'Amministrazione che dovrà in ogni caso essere informato delle eventuali sostituzioni realizzate.

A seguito del Collaudo tecnico definitivo, entro 30 (trenta) giorni verrà redatto un apposito Certificato di Regolare Esecuzione attestante l'esatta attuazione delle opere, così come indicato nelle documentazioni contrattuali e normative.

A decorrere dalla data di collaudo definitivo dei lavori dovrà essere data la garanzia su tutte le categorie di opere eseguite con durata di 36 (trentasei) mesi.

In tale periodo l'appaltatore o per esso le Ditte esecutrici dovrà provvedere a sistemare a sue spese tutte le parti difettose per difetti di esecuzione.

Se durante il periodo di garanzia si evidenziasse un difetto la cui riparazione spetta alla Ditta appaltatrice sarà redatto un verbale circostanziato che verrà notificato alla Ditta stesa.

Se la Ditta non provvedesse alla riparazione nel termine impostole dalla Direzione Lavori il difetto verrà riparato d'ufficio a spese della ditta stessa.

Le operazioni di collaudo dovranno avere inizio entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione e la relativa conclusione dovrà avvenire entro un anno dalla stessa data; l'eventuale mancata ottemperanza alle disposizioni del Collaudatore, entro i termini fissati dallo stesso, interrompe i termini di cui sopra.

ART. A30 - PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA E A CORPO

Nel presente appalto i lavori da eseguirsi in economia, con la preventiva approvazione dell'Amministrazione, saranno gestiti nella forma per cottimo fiduciario, nella quale l'Appaltatore impiega direttamente la mano d'opera, i mezzi, ed i materiali propri, ai prezzi dell'elenco, o ai prezzi da determinarsi con perizia qualora mancanti.

Per i lavori da contabilizzarsi a corpo, l'Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole d'arte: per questi il prezzo contrattuale è fisso e invariabile; per le voci non presenti in Elenco Prezzi si farà riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Pavia n. 1/2016; eventuali lavori non previsti richiesti dall'Amministrazione, dei quali non si abbia il prezzo nell'elenco, sono obbligatori per l'Appaltatore, fino al maturare del sesto in più dell'importo contrattuale, compensando aumenti e diminuzioni, ai prezzi da determinarsi con apposita perizia.

I prezzi di elenco e di perizia saranno soggetti al ribasso del contratto principale anche per le opere in economia (art. 19 Cap. Gen.).

ART. A31 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il Direttore dei lavori redigerà apposita perizia, secondo quanto previsto dalla Legislazione Vigente, allegando il progetto supplementare il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore, e la inoltrerà all'Amministrazione per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.

Se l'Appaltatore non ritiene di accettare i nuovi prezzi, così come approvati o modificati, l'Amministrazione, entro il quinto in più dell'importo contrattuale, ha il diritto di ingiungergli la esecuzione dei lavori sulla base dei prezzi, che nel frattempo saranno ammessi in contabilità, salvo il diritto dell'Appaltatore di chiedere, entro trenta giorni dall'ingiunzione, che si proceda alla risoluzione della controversia (art. 22 Reg. 350/1895).

Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori (art. 14, u.c., Cap. Gen.).

ART. A32 – REVISIONE PREZZI

I prezzi si intendono fissi ed invariabili, per i lavori di cui al presente appalto non è ammessa la facoltà di ricorrere alla Revisione dei Prezzi.

ART. A33 - PREMIO DI INCENTIVAZIONE

In caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai tempi previsti dal contratto, non sarà corrisposto all'Appaltatore, in sede di conto finale, nessun premio di incentivazione.

ART. A34 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 90 giorni (novantagiorni) dalla data di ultimazione dei lavori.

Con il conto finale saranno restituite le ritenute di garanzia di Legge del 10% (art. 33 Cap. Gen.).

L'Amministrazione sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni (art. 64 Reg. 350/1895).

ART. A35 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RINVENUTI DURANTE I LAVORI E DEL TERRENO DI SCAVO (EVENTUALI).

La Stazione appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore storico, artistico monumentale od altro, rinvenuti durante i lavori. I materiali di scavo resteranno di proprietà delle Stazione appaltante.

Quando a giudizio della D.L. i materiali possano essere reimpiegati, l'Appaltatore deve trasportarli e accatastarli nei luoghi stabiliti dalla D.L., essendo tale onere compensato dai prezzi di elenco.

Qualora tali materiali possano essere riutilizzati nei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di accettarli. In tal caso per la posa in opera verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 60% del corrispondente prezzo contrattuale. I relativi importi dovranno essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico dell'Impresa le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio ed ogni altro onere.

Il terreno proveniente dagli scavi resterà di piena proprietà dell'Amministrazione e per essa il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee all'interno del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi.

Il terreno potrà essere reimpiegato dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria (art. 40 Cap. Gen.).

ART. A36 - MISURA ED ACCERTAMENTO DEI LAVORI

La D.L. potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute. Qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo di cinque giorni e nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno sostenere gli verranno addebitati e trattenuti dalla prima rata d'acconto o dalla cauzione. In questo caso inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per eventuali ritardi nella contabilizzazione dei lavori. Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla D.L. di provvedere in contraddittorio alle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che con il procedere dei lavori non si potessero più eseguire. Se per non essere stata richiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e qualità dei lavori eseguiti, l'Appaltatore dovrà accertare senza eccezioni e riserve le determinazioni che verranno effettuate dalla D.L. e sopportare tutte le spese e danni che dovessero verificarsi per ritardata ricognizione.

ART. A37 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, addebitandoli all'Appaltatore.

Anche tutte le spese per i difetti di costruzione sono a carico dell'Appaltatore, sia quelle per la loro verifica tecnica, sia quelle per la loro eliminazione.

ART. A38 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

ART. A39 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

- a) Le perdite d'acqua nei tratti di tubazione, nelle giunzioni, dei collegamenti idraulici delle fognature a gravità e in pressione;
- b) Il non corretto funzionamento e le perdite di acqua nelle apparecchiature (saracinesche, valvole, curve, TE, giunti, ecc)
- c) Le parti di impianti idrici non a vista, se realizzati con elementi non rimuovibili, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa;
- d) Le opere elettromeccaniche per le quali fossero verificati dei rendimenti di funzionamento inferiori a quelli previsti in progetto;
- e) Le opere elettromeccaniche e gli impianti elettrici che presentassero frequenti interventi di manutenzione (maggiori di uno al mese);
- f) Gli impianti elettrici che non risultassero a norma a seguito di verifiche e controlli da parte degli Organi Superiori.

ART. A40 - RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

ART. A41 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, costituita presso l'autorità di cui all'art. 4 della legge sopra citata. Con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del C.P.C. e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la stazione Appaltante e l'Appaltatore e che non debbano essere risolte direttamente dalle parti, saranno deferite ad un collegio di tre Arbitri, uno nominato dal Committente, uno nominato dall'Impresa ed il terzo, di comune accordo tra le parti, del Tribunale di Pavia. La domanda contro il provvedimento della Stazione Appaltante è proposta avanti ai Giudici competenti ai sensi del codice di procedura civile entro il termine di 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimenti del soggetto Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario ;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% dieci per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

Le somme di cui alle voci precedenti sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti del Concessionario e sono disponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione de pagamento da parte del Concedente di tutte le somme di cui ai punti precedenti.

ART. A42 - ARBITRATO

Salvo la deroga alla competenza arbitrale inserita nel contratto d'appalto, tutte le controversie tra l'Amministratore e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica a, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, due nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato in accordo dagli altri due, o in mancanza, designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si sono svolti i lavori, su istanza anche di una sola delle parti (capo VI artt. dal 43 al 51 Cap. Gen.).

Il Collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata, all'altra parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il Presidente del Tribunale del luogo ove si sono svolti i lavori.

Il giudizio arbitrale sarà inappellabile, e prevederà anche in merito al riparto delle spese di giudizio.

ART. A43 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 18 Cap. Gen.).

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento (art. 24, c. 1, Cap. Gen.).

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra (art. 25 Reg. 350/1895).

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore (art. 24 Cap. Gen.).

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno e l'allagamento degli scavi di fondazione.

ART. 44 - VALIDITÀ DELLE MODIFICHE E AGGIUNTE AL CAPITOLATO SPECIALE

Le clausole aggiunte al presente Capitolato Speciale di Appalto, di cui ai successivi articoli, prevalgono su quelle di cui agli articoli precedenti qualora siano con esse incompatibili e anche se queste ultime non siano state cancellate (art. 1342 C.C.).

PARTE B

PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO XIII - SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA E L'ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DEI LAVORI

Art. B1 - Qualità e provenienza materiali

Le forniture necessarie per dare ultimate e funzionanti le opere oggetto dell'appalto dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio; l'appaltatore ne preciserà la provenienza garantendo la corrispondenza ai requisiti definiti dal presente Capitolato Speciale e dalle specifiche di progetto, alla Direzione Lavori compete il diritto di accettazione.

Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alla qualità dovute.

I materiali rifiutati dovranno essere sgombrati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto dipende dalla qualità dei materiali.

L'appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, come prescritto per ogni singola categoria e precisato nelle singole specifiche di fornitura e nei successivi capitoli del presente Capitolato Speciale; gli oneri e le spese conseguenti saranno a carico dell'appaltatore intendendosi tali oneri e spese compensati nei prezzi di Elenco.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli Uffici della Stazione Appaltante, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale.

L'appaltatore ha la facoltà, quando lo domandi all'atto della presentazione dei campioni, di assistere alle prove o di farsi rappresentare. L'esito delle prove farà fede a tutti gli effetti.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. B2. Conservazione della circolazione.

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale ed, ove possibile, quella veicolare, sulle strade e sui percorsi pedonali interni all'area di pertinenza della scuola materna interessata dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie

opere provvisoriale (passerelle, recinzione ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica per l'eventuale deviazione del traffico veicolare e/o pedonale ed alla sua sorveglianza. In ogni caso, a cura e spese dell'impresa, dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate dai lavori. L'impresa dovrà inoltre tener conto dell'eventuale presenza di bambini in alcuni limitati periodi ed adottare ogni misura per evitare il pericolo di contatto con dispositivi di cantiere (ad es. ponteggi).

Art. B3. Ponteggi ed opere provvisoriale.

Ponteggio di facciata a telai prefabbricati, in opera, compreso montaggio, smontaggio, manutenzione ed eventuali adeguamenti in corso d'opera. Costituito da telai, correnti, diagonali, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 20 mq circa. Piani di lavoro, tavole fermapiede e mantovane parasassi valutati a parte. Compresi raccordi tra campate, zone irregolari, sbalzi e appoggi a terra eventualmente realizzati con parti di ponteggio in tubi e giunti. Compresa eventuale illuminazione segnaletica dell'ingombro del ponteggio stesso alla base nelle zone interessate dal passaggio di automezzi. Il tutto valutato a mq di proiezione verticale di facciata.

L'impresa dovrà anche provvedere alla formazione di n. 2 castelli di carico da realizzare alle due ali opposte dell'edificio data la sua estensione planimetrica.

Il prezzo è da intendersi per l'intera durata dei lavori e comprensivo di eventuale sbalzo, così da realizzare con unico dispositivo di protezione collettiva i lavori di copertura e quelli alla gronda.

Sono compresi il P.I.M.U.S. ed il progetto di ponteggio, qualora non conforme allo schema ministeriale, per integrazione tra porzioni realizzate in telai prefabbricati e raccordi in tubi e giunti. A carico impresa esecutrice.

Art. B4. Rimozioni e demolizioni.

La demolizione, sia parziale che totale di qualsiasi struttura deve essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue strutture esistenti dell'opera interessate alla demolizione, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. - 6 - Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le strutture da demolire quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Durante le demolizioni o rimozioni l'appaltatore dovrà inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti dell'opera interessata a dette operazioni che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente puliti, trasportati

ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli. Detti materiali resteranno tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od a rifiuto alle pubbliche discariche.

Art. B5. Rimozione copertura esistente.

Come prima precisato l'Appaltatore dovrà rispettare gli obblighi di esecuzione descritti dagli articoli dell'elenco prezzi e ritenersi compensato di tutti gli oneri che incontrerà nell'esecuzione del lavoro. La valutazione per la quantificazione dei lavori di asportazione della copertura formata da sovracopertura o copertura semplice in lastra di lamiera grecata preverniciata.

Ove presente (la maggior porzione di tetto), occorre procedere alla rimozione del sottostante strato in lastre in cemento amianto, secondo le seguenti modalità e, comunque, a norma di legge per la specifica lavorazione:

Bonifica di copertura in lastre in cemento amianto su struttura a falde, di altezza media massima fino a 8,00 mt e buona accessibilità. Opere consistenti in: presentazione piano di lavoro alla A.S.L. di zona per ottenimento autorizzazione ad effettuare i lavori di rimozione delle lastre; stesura di acetato di vinile pigmentato sulle lastre di cemento-amianto per evitare la dispersione eolica delle polveri di amianto durante la rimozione delle lastre, necessario prima di iniziare qualsiasi operazione; rimozione lastre di amianto e calo a terra delle stesse, secondo le normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e art. 12 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n.257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto, Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 G.U. del 10.12.94 n. 156; invio dei materiali alle discariche autorizzate per rifiuti speciali contenenti amianto, con automezzi autorizzati al trasporto; rilascio di certificato attestante l'avvenuto smaltimento. Compreso l'allestimento di gruppo spogliatoio-doccia tre stadi per operai esposti alla rimozione delle lastre in amianto, completo di unità di gestione acqua, per il riscaldamento e la filtrazione delle acque. Compreso ogni onere.

E' compresa l'eventuale rimozione (con successiva sostituzione) di listelli eventualmente ammalorati.

Il tutto sarà computato al metro quadrato misurando la superficie coperta senza tener conto delle sovrapposizioni, ritenendo la voce onnicomprensiva di ogni opera di qualsiasi genere di tutte le spese per permessi autorizzazioni manipolazione, trasporti e diritti e canoni per la discarica.

Schema di piano di lavoro per la rimozione di coperture in cemento-amianto

Descrizione generale dell'intervento

- Caratteristiche dell'edificio
- Caratteristiche dei materiali di copertura
- Fasi operative
- Tipo di nuova copertura (se prevista)
- Tecniche di demolizione (se previste)

Allestimento del cantiere

- Delimitazione area di lavoro

- Affissione segnaletica
- Chiusura porte e finestre dell'edificio
- Aree destinate allo stoccaggio dei materiali

Procedure operative

- Bonifica del canale di gronda
- Incapsulamento preliminare delle lastre
- Modalità di smontaggio delle lastre
- Modalità di impilamento
- Modalità di calo a terra
- Pulizia quotidiana dell'area di lavoro

Materiali e attrezzature

- Prodotti per incapsulamento
- Aspiratori portatili e filtri
- Mezzi di sollevamento per movimentazione lastre
- Attrezzi meccanici utilizzati

Protezione dei lavoratori

- Tipo di mezzi di protezione respiratoria
- Tipo di indumenti protettivi e calzature
- Modalità di lavaggio delle tute (se previsto)
- Procedure di decontaminazione, spogliatoi e docce
- Manutenzione e controllo maschere
- Formazione-addestramento
- Protocollo di sorveglianza sanitaria

Controllo dell'esposizione

- Risultati della valutazione (se già effettuata)
- Programma di campionamenti (se previsti)

Piano di sicurezza

- Verifica della resistenza della copertura
- Misure per pericoli di sfondamento delle lastre
- Misure per pericoli di caduta dall'alto
- Scale e ponteggi
- Andatoie e passerelle
- Uso di cinture e reti di sicurezza
- Modalità di accatastamento delle lastre in quota
- Gru, piattaforme mobili e altri mezzi di sollevamento
- Impianti elettrici, messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche

Rifiuti

- Imballaggio materiali di risulta
- Tipologia di rifiuti prodotti
- Analisi dei rifiuti e classificazione
- Area destinata allo stoccaggio
- Impresa che effettua il trasporto
- Tipo di mezzo utilizzato per il trasporto
- Discarica di destinazione

Art. B6. Isolamento sottotetto.

Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso della soletta piana di chiusura dell'edificio, su cui poggia la copertura, mediante feltri di lana di vetro rivestiti su

una faccia con carta kraft incollata con bitume, reazione al fuoco F, sp. 16 cm, densità 10 kg/mc.

Tagliare i feltri in lana di vetro della larghezza pari alla distanza fra gli appoggi della copertura più 1 cm, sagomando eventuali angoli o diagonali e incastrarli con la superficie rivestita rivolta verso il basso.

Art. B7. Nuova copertura in lamiera grecata coibentata.

Fornitura e posa in opera di pannelli per copertura, costituiti da due rivestimenti metallici in lamiera d'acciaio zincata preverniciata, con racchiuso strato di materiale isolante rigido, autoestinguento; posati in opera tramite fissaggio diretto con viti in acciaio inox, autoformanti, del diametro di mm. 6,5 su listoni di legno d'abete da mm.40x40 ed interasse cm. 100 circa, compresa sovrapposizione orizzontale, misurato in opera, secondo sviluppo di falda. Pannelli da mm. 50, spessore superiore lamiera 5/10, spessore inferiore 5/10 o 4/10. Inclusa la lattoneria in lamiera preverniciata come i pannelli di copertura, spessore 6/10, per colmi, converse, faldali di testata, raccordi di camini, il tutto compreso giunzioni a rivetti e sigillature siliconiche.

Modalità di montaggio Le lastre vengono montate in massima pendenza di falda su correnti in legno predisposti ad interasse come previsto dalle condizioni di carico. Il fissaggio delle lastre all'orditura sottostante viene eseguito mediante apposite viti in acciaio zincato o inox mordenti, autofilettanti, o automaschianti, in funzione del materiale utilizzato per l'orditura stessa, e dotate di rondelle coniche e guarnizioni di tenuta in elastomero EPDM o similare. In caso di montaggio su orditura metallica, deve essere predisposto un elemento di separazione non metallico tra lastra e corrente al fine di impedire l'insorgere di corrosione galvanica dovuta al contatto tra metalli diversi. Il sormonto laterale tra le lastre viene realizzato con una sovrapposizione di una greca e mezza o secondo necessità, purchè sufficiente a garantire la tenuta. Le lastre vengono montate in pezzo unico da colmo a gronda fino a lunghezze di 12 metri, salvo diverse prescrizioni per condizioni particolari; per lunghezze di falda maggiori possono essere realizzati sormonti longitudinali con sovrapposizione non inferiore a 150 mm in funzione della pendenza di falda e delle condizioni di innevamento. Tutte le misure si intendono valutate in effettivo sviluppo di falda.

Inclusa la lattoneria in lamiera preverniciata come i pannelli di copertura, spessore 6/10, per colmi, converse, faldali di testata, raccordi di camini, il tutto compreso giunzioni a rivetti e sigillature siliconiche, in colore coordinato con i pannelli posati.

La finitura preverniciata sarà nei colori standard presentati da cartella colori per la lastra prevista. Presumibilmente colore verde, ma in ogni caso come da compi natura da sottoporre ad esplicita approvazione del D.L.

Art. B8. Lattoneria: canali di gronda, pluviali, scossaline.

La lattoneria da realizzare o modificare o integrare nell'edificio oggetto di intervento sarà in lamiera d'acciaio come l'esistente ed avrà caratteristiche differenti a seconda dell'impiego effettuato. I tubi pluviali, ove necessario intervenire, saranno come gli esistenti. Il tutto sarà dato in opera completo di sovrapposizioni, saldature a stagno o chiodate con ribattini per gli snodi e le parti curve e delle staffe di fissaggio alla muratura poste ad interasse di cm.

300. I canali e converse avranno diametro e sviluppo uguale a quelli esistenti e saranno date in opera complete di sovrapposizioni saldature a stagno o chiodate a doppia fila con ribattini e delle staffe di fissaggio al cornicione. Le scossaline e copertine avranno sviluppo idoneo e saranno complete di sovrapposizioni fissate alla struttura mediante viti o chiodi di acciaio.

Art. B9. Linea vita.

Fornitura e posa di dispositivo fisso anticaduta permanente a norma (Linea Vita), comprensivo di progetto di tecnico abilitato, posa da parte di personale specializzato, rilascio di certificazione a posa ultimata. Sistema costituito da ancoraggi e funi, piastre per fissaggio su lamiera grecata, punto di risalita e deviazione caduta per lamiera grecata AP36, supporti con punto di ancoraggio in alluminio; barre filettate inox 16x175; resina vinilestere bicomponente, piombo identificatore C35, cartello identificativo obbligatorio e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Art. B10. Ripristino opere in calcestruzzo armato ammalorate.

Preparazione del supporto mediante pulizia accurata tramite mezzi opportuni quali scalpellatura, spazzolatura, sabbiatura, idrolavaggio fino ad ottenere un supporto sufficientemente ruvido e con delle asperità di almeno ½ cm. Eliminazione delle parti di materiale friabile, sporcizie, ecc..

Fornitura e posa in opera, previa adeguata pulizia del ferro mediante spazzolatura a ferro bianco, di trattamento passivante con resina epossidica bicomponente, esente da solventi, contenente inibitori di corrosione e priva di cariche per la protezione dei ferri di armatura negli interventi di ripristino e ricostruzione del calcestruzzo. L'applicazione dovrà essere eseguita a pennello e se non immediatamente ricoperta con la malta da ripristino entro un'ora dovrà essere spolverata da un sabbolino di quarzo per migliorare la successiva adesione della malta al ferro. La ditta produttrice dovrà essere in possesso della certificazione ISO 9001.

Fornitura e posa in opera di malta strutturale reoplastica a colare a ritiro compensato per ripristini strutturali adatta per operazioni di restauro in cassero o con dima.

Fornitura e posa in opera di prodotto uniformante per calcestruzzo a vista, con azione frenante del processo di carbonatazione a base di resina terpolimera in dispersione, alcaliresistente, pigmenti selezionati resistenti ai raggi UV, cariche minerali e fungicida battericida ad azione permanente ad ampio spettro; permeabilità al vapore d'acqua, idrorepellenza, adesione al supporto

Art. B11. Intonaci e rappezzi e intonaci traspiranti.

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci di qualunque specie siano: lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro non dovranno mai presentare peli, crepature,

irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'appaltatore a sue spese. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm. 15. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la direzione dei lavori. I rappezzi di intonaco con parti esistenti dovranno essere ben allineati e accostati in modo tale da non far risaltare differenza di spessore e di finitura superficiale tra le due superfici.

Intonaco deumidificante da realizzare su pareti perimetrali della zona "mensa", con spessore medio cm 4, da eseguire previa rimozione totale degli intonaci umidi esistenti; rifacimento di nuovo intonaco di tipo osmotico/traspirante, previa stesura di trattamento antisale

Art. B12. Opere da pittore e verniciatore.

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con abrasivi e, quando trattasi di coloriture, nuovamente stuccate, indi pomciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalità e sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Per le eventuali opere metalliche, la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccolo e quanto altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori. La scelta dei colori dovuta al criterio insindacabile della direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali delle migliori qualità. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere d'esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della direzione dei lavori, prima di por mano all'opera stessa. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, serramenti, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

PARTE C

NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. C1 - Prescrizioni di carattere generale

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati : ogni opera principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, ogni trasporto in opera, l'intera mano d'opera ed ogni onere per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e ciò anche quando questo non sia descritto specificatamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco e nel presente capitolato, risultano inoltre compresi e compensati ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.

Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

a) per i materiali ogni spesa per fornitura nel cantiere, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, perdite, sprechi, sfridi, prove per darli pronti all'impiego, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze se richiesto dalla D.L.

b) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale, assistenziale prescritto al precedente articolo A22, nonché ogni spesa per fornire gli attrezzi utili al mestiere.

c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, compresi carburanti, energia elettrica, materiali di consumo, personale addetto al funzionamento, manutenzioni e riparazioni per farli funzionare. Compresi tutti gli oneri per lo spostamento all'interno del cantiere se richiesto dalla D.L. e per allontanarli a prestazioni ultimate o se richiesto dalla D.L.

d) per i lavori a misura ogni spesa per mano d'opera mezzi d'opera, attrezzi, utensili speciali, per le opere provvisorie, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali ecc., per assicurazione di ogni specie, indennità per deposito, passaggi, occupazioni temporanee, ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

e) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per la mano d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisorie e quant'altro occorre ad eseguire perfettamente la prestazione. Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, alcun caso diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che le provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti come alle indicazioni dell'elenco prezzi. Le opere provvisorie sono appaltate a misura, a peso, e a numero, come dalle indicazioni dell'elenco prezzi.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni ed ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera sarà accettata, si terrà come misura quella effettiva. Nessuna opera già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra.

Art. C2 - Noli

Oltre a quanto precisato al punto c) del precedente articolo, nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate :

- a) Tutte le opere di trasporto e scarico sia all'inizio sia al termine del nolo.
- b) Lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione di materiali.
- c) L'usura dei macchinari degli attrezzi e degli utensili e di quanto occorrente per il regolare funzionamento dei macchinari.
- d) Tutte le spese e prestazioni per il contatto e l'allacciamento, per il trasporto e la trasformazione di energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi, utensili, dovranno essere forniti sul cantiere e sul posto ove hanno luogo i lavori, in perfette condizioni di efficienza. La D.L. potrà far allontanare dal cantiere i macchinari, attrezzi ed utensili che riterrà non idonei. Eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'Impresa, la quale per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avrà diritto ad alcun compenso.

Il prezzo dei noli rimarrà invariato sia per prestazioni diurne che notturne o festive.

La durata dei noli di materiali verrà computata dal giorno della loro posa in opera al giorno in cui verrà ordinato il disfaccimento delle opere eseguite con il materiale noleggiato.

La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà computata dal giorno in cui questi verranno dati sul posto dell'impiego e pronti all'uso, in condizioni di perfetta efficienza e salvo diversa prescrizione dell'elenco prezzi, verranno compensate solo le ore di lavoro effettivamente compiuto, escludendo periodi di inattività.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, l'eventuale imposta di consumo se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi ed assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa od in discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi tutti gli oneri che l'impresa dovrà sostenere per tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'Elenco descrittivo delle voci del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Per tutte le opere dell'appalto e le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, inoltre per la valutazione dei lavori da eseguire si seguiranno i seguenti criteri:

Nei prezzi unitari di elenco sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie per dare finiti, compiuti e funzionali a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti normative, tutti gli impianti tecnologici e le prestazioni per ogni tipologia di lavoro, compresi i ponteggi ove necessario e l'uso di appropriati attrezzi ed apparecchiature.

In sede contrattuale e prima della firma del contratto, l'appaltatore dovrà, a sue cure e spese, predisporre, in luogo indicato dalla stazione appaltante, una precisa campionatura dei materiali di finitura, sia relativi alle opere da imprenditore edile ed affini che gli impianti tecnologici.

Dopo il parere favorevole del Progettista e Direttore dei Lavori e della stazione appaltante, tale campionatura, debitamente controfirmata dalle parti, sarà depositata fino al collaudo delle opere.

Art. C3. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione ed al regolare utilizzo dell'edificio. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. C4 - Contabilizzazione dei lavori, scritture e documenti di cantiere

La contabilità dei lavori verrà effettuata a **CORPO**.

Verranno tenute le seguenti scritture contabili a cura dell'Impresa :

1. Libro giornale, nel quale verranno registrate:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento dei lavori, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore ed altre Ditte, ecc.;
- le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori;
- le annotazioni del Direttore di cantiere;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

La compilazione e la custodia del libro giornale sarà curata dal responsabile del cantiere dell'Impresa. Il libro giornale deve essere tenuto in duplice copia a ricalco, sottoscritto ogni foglio dal Direttore di cantiere e dal Direttore dei Lavori. L'originale, durante il corso dei lavori resterà in consegna al responsabile di cantiere, la copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori.

2. Libretto dei rilievi

- dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle le cui misurazioni risultassero difficoltose o impossibili con il procedere dei lavori.

Tale libro, aggiornato a cura dell'assistente ai lavori o del responsabile del cantiere, sarà verificato e vistato dal Direttore dei Lavori o suoi incaricati.

Al fine della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

3. Lista dei lavori in economia:

- sarà compilata e custodita a cura dell'assistente ai lavori o dal responsabile di cantiere, che la sottoporrà settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori o suoi collaboratori autorizzati.

Tutte le altre scritture contabili previste dalla Contabilità dei Lavori Pubblici verranno tenute dal Direttore dei Lavori.